



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 278 ANNO 2015 DEL 26-05-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 106

OGGETTO:

TRAPANI - I.A.C.P. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 207,00 ALLA DIPENDENTE AVV. LAURA MONTANTI, CAPO SERVIZIO UFFICIO LEGALE DELL'ENTE, QUALE RIMBORSO PER QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ANNO 2015.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che l'Avv. Laura Montanti, dipendente di questo Ente, con nota acclarata il 2 aprile 2015 al n. 4586 del prot. gen., ha presentato istanza di rimborso con allegata ricevuta di pagamento dell'importo di €uro 207,00, quale somma versata a titolo di quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Trapani per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la stessa risulta essere dipendente full-time a tempo indeterminato, nonché Capo Servizio III "Legale ed Espropriazioni";

VISTA la sentenza della Cassazione Civile sezione Unite n. 3928 del 20/2/2007, con la quale viene stabilito che l'onere per l'iscrizione all'Ordine degli avvocati, nel caso di dipendente pubblico che può esplicare l'attività di legale esclusivamente per l'Ente dove lavora, dovrà porsi a carico della propria amministrazione di appartenenza;

VISTO il parere reso il 15/3/2011 dal Consiglio di Stato n. 678/2010, il quale ha ritenuto che la tassa di iscrizione all'albo dell'avvocato, dipendente di un ente pubblico, la debba pagare l'ente pubblico datore di lavoro perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente.

Scrive tra l'altro il Consiglio di Stato, testo che si riporta fedelmente:

" Ritiene la Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che ha qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come strettamente personale, essendo legato all'integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente pubblico (ex plurimis: Corte Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez. controllo Veneto, n. 128 del 2008).

Secondo tale orientamento a nulla rileva l'esclusività del rapporto di lavoro dipendente dell'avvocato comunale, non potendosi, in difetto di un'espressa previsione di legge o contrattuale, accollare al comune oneri finanziari che spettano, per loro natura, al dipendente essendo il presupposto per la valida assunzione da eccesso di potere la decisione impugnata.

Con essa l'amministrazione ha ignorato la circostanza fattuale secondo la quale, dopo l'assunzione, il rapporto si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del componente dell'avvocatura

civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale.

Pertanto, l'iscrizione è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta quando sussista il vincolo di esclusività, nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

VISTA la Sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 con la quale la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'Avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 C. C., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari"

VISTA la L.R. n. 10/2000;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione commissariale n.24 del 23 Marzo 2015 e trasmesso all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti per l'approvazione con nota prot.n. 4261 del 26/03/2015;

VISTA la nota dell'Assessorato Infrastrutture, Ser. 13, n.23069 del 4 maggio 2015, acclarata al n.5895 del protocollo generale dell'Istituto, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 di questo Istituto di cui alla sopra citata deliberazione n. 24/2015;

VISTA la delibera Commissariale n.35 del 12/05/2015 con la quale è stata data esecutività al provvedimento n. 24/2015 sopra descritto;

VISTA la deliberazione Commissariale n.1 dell'11/01/2011;

VISTO l'art. 14 del vigente statuto;

RITENUTO doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I;

D E T E R M I N A

INTENDERE la narrativa che precede espressamente qui richiamata e, pertanto:

ACCOGLIERE l' istanza dell' Avv. Montanti Laura, come in premessa descritta;

LIQUIDARE E PAGARE, alla dipendente di che trattasi la somma complessiva di € 207,00, a titolo di rimborso della quota pagata relativa all'anno corrente 2015, per l' iscrizione nell'elenco speciale avvocati Enti Pubblici, tenuto presso l'Ordine degli avvocati di Trapani, a mezzo bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice iban: omissis con imputazione sullo stanziamento di spesa di cui al Capitolo 20, articolo O " Stipendi e altri oneri fissi personale a tempo indeterminato" UPB 1, Aggregato economico 1, Tit. I del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto;

DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio.

IL CAPO DEL SETTORE AMM.VO

F.to Dr. Pietro Savona

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL RESP. DELL'U.U.P.

(F.to Rag. Diego Greco)

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE AFFARI GENERALI E PERSONALE	SETTORE INTERESSATO AMMINISTRATIVO
Oggetto:	<i>TRAPANI – I.A.C.P. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 207,00 ALLA DIPENDENTE AVV. LAURA MONTANTI, CAPO SERVIZIO UFFICIO LEGALE DELL'ENTE, QUALE RIMBORSO PER QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ANNO 2015.</i>

Impegno n° 217 Anno Gestione : 2015
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CAP. 20 / 0
Importo: €207,00

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di €:
207,00
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 26-05-2015

GABRIELE NUNZIATA